



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 maggio 2013 n.52

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 22, comma 1, della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche;
Visto il parere della Commissione del Commercio espresso nella seduta dell'11 marzo 2013;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 2 maggio 2013 e la precedente delibera del Congresso di Stato n.16 del 18 marzo 2013;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

Art.1

La vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica è consentita esclusivamente nelle farmacie.

Art.2

Alle sigarette elettroniche si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 2008 n. 52 e al Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 145. In particolare è vietato:

- vendere le sigarette elettroniche e relativi dispositivi di ricarica ai minori di diciotto anni;
- utilizzare le sigarette elettroniche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge n.52/ 2008;
- pubblicizzare le sigarette elettroniche.

Art. 3

Gli operatori economici che attualmente vendono al dettaglio sigarette elettroniche e relativi dispositivi di ricarica devono smaltire le scorte entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art. 4

Gli esercizi di commercio all'ingrosso di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica sono soggetti a vigilanza da parte dell'Authority di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 69 e successive modifiche.

Art. 5

La vendita all'ingrosso di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricambio e ricarica è consentita alle imprese produttrici ed ai titolari di licenza commerciale all'ingrosso ove la voce è espressamente contenuta nell'oggetto sociale e nell'oggetto di licenza.

I produttori ed i commercianti all'ingrosso, ai fini del rilascio di licenza, devono assoggettarsi a tutte le disposizioni previste in materia di produzione e vendita di farmaci.

Art. 6

Le violazioni a quanto previsto dall'articolo 2 sono sanzionate ai sensi della citata Legge n.52/2008 e del citato Decreto Delegato n. 145/2008.

Le violazioni a quanto previsto dagli articoli 3 e 5 sono sanzionate ai sensi della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche e della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 maggio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini